



**DIREZIONE NAZIONALE
ANTIMAFIA e ANTITERRORISMO**



COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE
PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Rep. n.del

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA)

e

**Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari
all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul
territorio nazionale (Commissario)**

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 concernente l'istituzione del Sistema Pubblico di Connettività e della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il Codice dell'amministrazione digitale

Viste le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) del giugno 2013, come previsto dall'art. 58 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 che dà attuazione alla Direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei dati pubblici

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali

Vista la Legge n. 190/2012 recante misure volte alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione anche attraverso il perseguimento di livelli essenziali di trasparenza dell'attività amministrativa

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 24.3.2017;

Visto l'art. 41 comma 2-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con la quale viene istituito il Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale;

Visto l'articolo 41, comma 2-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che consente per tutta la durata del mandato del Commissario straordinario l'esercizio dei poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Decreto Legislativo 3 luglio 2003 n. 173, recante "Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002 n. 137";

Considerata la necessità di creare forme stabili ed efficaci di cooperazione tra la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA) e il Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale (Commissario)

Considerato che tale cooperazione, nel rispetto del dettato costituzionale, deve tendere a soddisfare precipuamente i bisogni di conoscenza e di indirizzo per le reciproche attività istituzionali e contestualmente semplificare, coordinare le procedure e gli adempimenti, adottando modalità di dialogo e di interscambio anche informatizzato di dati ed informazioni in possesso del Commissario e della DNA.

Considerato che i compiti svolti dal Commissario e dalla DNA nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, possono ritenersi complementari ai fini della vigilanza sulle procedure da adottare per la bonifica delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale e del contrasto alla illecita gestione del ciclo dei rifiuti

Tutto quanto sopra visto e considerato,

L'Ufficio del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, nella persona del Commissario Gen B. CC. Giuseppe Vadalà

e

La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nella persona del Procuratore Nazionale, dott. Federico Cafiero de Raho

adottano il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Articolo 1

Finalità del protocollo

1. Le parti con il presente protocollo intendono regolare la condivisione e lo scambio di informazioni, nel rispetto dei reciproci compiti istituzionali.
2. Le parti si impegnano ad utilizzare i dati di pertinenza del Commissario, oggetto di interscambio, per i fini istituzionali secondo la normativa vigente, rispettando i vincoli di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
3. Il presente protocollo ha i seguenti obiettivi:
 - a. Per la Direzione Nazionale Antimafia (DNA), avere immediata disponibilità delle informazioni raccolte e gestite dall'Ufficio del Commissario;
 - b. Per il Commissario di ottenere informazioni, non coperte da segreto istruttorio, idonee ad integrare quelle raccolte nell'esercizio delle proprie attività istituzionali per rendere maggiormente efficace il monitoraggio e la vigilanza sull'attività di bonifica delle discariche abusive e sull'adeguamento alla normativa vigente da parte degli Enti preposti.

Articolo 2

Impegni assunti dai soggetti sottoscrittori

1. Le parti, nel rispetto delle rispettive competenze, possono attivare sinergie ed iniziative comuni finalizzate al mantenimento della legalità, al miglioramento delle reciproche conoscenze e alla tutela dell'ambiente e del territorio, con particolare riguardo all'infiltrazione della criminalità organizzata e al rispetto della normativa dettata per la bonifica dei siti di discarica.

2. Il Commissario si impegna a rendere disponibili alla DNA le informazioni raccolte nell'ambito delle proprie competenze, in modo da consentirne la loro elaborazione
3. Il Commissario può, inoltre, segnalare alla DNA l'insorgere di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nello specifico settore di competenza, anche con riguardo al settore della Pubblica Amministrazione. Laddove nei fatti il Commissario ravveda anche notizie di reato ne farà – comunque - autonoma segnalazione all'Autorità giudiziaria competente.
4. La DNA può segnalare all'Ufficio del Commissario, compatibilmente con i limiti imposti dal segreto d'indagine, l'eventuale sussistenza di elementi che possano determinare il venir meno dei requisiti di ordine generale in capo ai soggetti sottoposti all'azione di controllo del Commissario.
5. Per soddisfare i punti precedenti e per collaborare con la progettazione del costituendo software di gestione delle informazioni registrate dal Commissario, verrà creato un Gruppo tecnico di lavoro, con personale di entrambe le Amministrazioni, come meglio specificato nel successivo punto.

Articolo 3

Gruppo Tecnico di Lavoro

1. Al fine di assicurare l'attuazione del presente protocollo d'intesa è costituito il "Gruppo tecnico di lavoro" composto da analisti del Gruppo Ricerche, per la DNA e da personale di PG, per il Commissario, dotati di competenze di analisi, tecniche, investigative e/o giuridiche, coordinati dal Coordinatore operativo del Gruppo Ricerche DNA, per gli aspetti tecnici e per la redazione delle eventuali note informative.
2. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo ciascuna delle Parti dovrà rendere noti i nominativi dei propri rappresentanti in seno al Gruppo Tecnico di lavoro. Ogni successiva variazione riguardante i rappresentanti di ciascuna Amministrazione dovrà essere preventivamente comunicata tra le Parti.
3. Alle riunioni del Gruppo tecnico potranno partecipare altri rappresentanti delle Parti di volta in volta convocati per la trattazione di specifici argomenti.

4. La supervisione del Gruppo tecnico di lavoro è affidata al magistrato responsabile del Polo "Criminalità ambientale" che avrà, altresì, il compito di coordinare le attività e le iniziative promosse sulla base del presente protocollo, in sinergia con il Servizio Risorse Tecnologiche e Sicurezza, anche con riferimento alla massima efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse tecniche ed umane disponibili.
5. Il Gruppo tecnico si riunisce ogni volta che lo richieda il magistrato supervisore, ovvero, che una delle Parti ne faccia esplicita richiesta, previo nullaosta del magistrato supervisore.

Articolo 4

Durata del protocollo

Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato in mancanza di disdetta scritta di una delle parti, da comunicare almeno entro sei mesi dalla data di scadenza.

Roma, 7 novembre 2018

Commissario Straordinario

Il Commissario

Generale B. CC Giuseppe Vadala

**Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo**

Il Procuratore Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo

Federico Cafiero de Raho

